

**REGOLAMENTO DEI CORSI MASTER UNIVERSITARI
DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO**

2023 – 2024

Emanato con D.R. n. 111 del 08.11.2023

(in attuazione del DM 22 ottobre 2004, n. 270 e del Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. n. 152 del 23 dicembre 2015)

ART. 1 Ambito di applicazione

- 1.1** Il presente regolamento, redatto in attuazione dell'art. 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 152 del 23 dicembre 2015, si applica ai Corsi Master universitari di primo e di secondo livello, rispettivamente successivi alla laurea ed alla laurea magistrale, come corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente: il "Master universitario di primo livello" e il "Master universitario di secondo livello". Tali Master possono essere rilasciati anche in convenzione con altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri.

ART.1 bis Contemporanea iscrizione a due programmi formativi universitari

E' consentita la contemporanea iscrizione a due programmi formativi universitari secondo quanto previsto dalla normativa¹, dalle indicazioni operative ministeriali e dai criteri definiti dall'Ateneo nell'ambito della propria autonomia sulla base di esigenze didattico-formative, (come da informazioni pubblicate sul sito Bocconi).

ART. 2 Finalità e Durata dei Corsi Master universitari

- 2.1** I Corsi Master universitari sono istituiti per fornire conoscenze e sviluppare competenze ed abilità professionalizzanti rispetto ad una specifica funzione o disciplina o ad uno specifico settore.
Possono essere pre-esperienza, e cioè rivolti a studenti senza o con limitata esperienza lavorativa, o post esperienza.
A seconda delle discipline trattate e/o dalla tipologia di partecipanti, i Corsi Master universitari afferiscono alla Graduate School – sezione Master, alla School of Law e alla SDA Bocconi School of Management.
I Master Universitari hanno durata annuale (full time equivalent), salvo eccezioni per programmi SDA specificatamente rivolti al mercato estero che, conseguentemente, possono essere disciplinati da Regolamenti ad hoc.

ART. 3 Modello didattico, attività formative-piano studi

Modello didattico

- 3.1** L'attività didattica è volta a sviluppare le competenze del "saper fare" oltre che del "sapere" e a sviluppare le capacità di lavoro di gruppo oltre che individuali. A tal fine, oltre alla didattica frontale tradizionale (lezioni), il modello didattico prevede:
- didattica attiva con forte coinvolgimento dello studente, attraverso lavori individuali o di gruppo, eventualmente guidati da tutor, (esercitazioni, discussioni di casi, utilizzo di tecniche simulate e di role playing, ecc.)
 - attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro ed attività volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta

¹ L. n.33 del 12/04/22; D.M. n.930 del 29/07/22 e D.M. n.933 del 02/08/22.

del settore lavorativo cui il Master universitario può dare accesso.
Fatta salva la modalità didattica on campus in presenza come attività prevalente, può essere prevista attività didattica con modalità a distanza, previa delibera del Consiglio Accademico.

Attività formative – piano studi

3.2 Le attività formative del piano studi dei corsi Master universitari ed il relativo impegno dello studente sono quantificate in un minimo di 60 e un massimo di 72 crediti.

Ad ogni credito formativo relativo ad insegnamenti, corrisponde una quantità di 8 ore dedicate all'attività didattica d'aula (in presenza o eventualmente, se prevista, a distanza). Nell'ipotesi in cui siano previste attività a contenuto fortemente pratico (quali ad esempio esercitazioni e testimonianze) il rapporto tra credito/ore aula può essere di 1 a 10.

In ogni caso il numero di ore di didattica d'aula (lezioni, esercitazioni, testimonianze, ...) a carico dello studente non può essere inferiore a 400 e superiore a 500 (eccezioni al limite superiore sono eventualmente possibili solo in casi particolari, adeguatamente motivati, autorizzati dal Consiglio Accademico e relativi a programmi SDA post esperienza).

3.3 Le attività formative del piano studi sono articolate in:

- insegnamenti;
- altre attività formative quali ad esempio seminari, stage (e attività assimilabili), progetti, lavoro finale.

3.4 Le attività formative possono essere tutte in italiano, tutte in inglese oppure parte in italiano e parte in inglese.

3.5 I corsi master universitari prevedono diverse tipologie di insegnamenti:

- insegnamenti obbligatori, indispensabili al conseguimento del Master Universitario e presupposto per il raggiungimento dell'obiettivo formativo del corso di studio, che conseguono automaticamente dal curriculum del corso di studi al curriculum individuale;
- insegnamenti opzionali/di percorso, liberamente scelti dallo studente tra quelli offerti dal corso Master, sulla base delle regole definite annualmente dal corso stesso.

Possono essere frequentati insegnamenti e sostenuti i relativi esami in sovrannumero liberamente scelti dallo studente fra quelli offerti dal corso Master.

I Corsi Master Universitari possono inoltre offrire insegnamenti omogeneizzanti/propedeutici corrispondenti al massimo a 90 ore di didattica d'aula.

Tali insegnamenti non comportano il riconoscimento di crediti.

I crediti relativi a qualsiasi attività formativa che rientra in piano studi sono conseguiti, e quindi registrati in carriera, previo accertamento delle conoscenze e competenze acquisite, espresse con voto per gli insegnamenti e con

valutazione positiva o negativa per le altre attività formative (diverse dal lavoro finale).

3.6 Stage e attività assimilabili

I piani di studio possono prevedere – secondo le regole definite in sede di programmazione annuale della didattica - attività formative utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, con specifica assegnazione di crediti alle stesse, quali stage e attività assimilabili (attività qualificate di lavoro e progetti sul campo).

Le attività di stage consistono nella permanenza – per il periodo minimo definito in sede di programmazione didattica - dello studente presso istituzioni pubbliche, aziende o studi professionali in Italia o all’estero per lo svolgimento di attività pratiche coerenti con gli obiettivi formativi del master universitario, sulla base di un progetto formativo concordato tra il tirocinante, istituzione ospitante, il direttore del master universitario.

Per lo stage/progetto sul campo la prova di verifica del profitto (valutazione pass/fail) e la conseguente acquisizione di crediti è subordinata a:

- autorizzazione/validazione preventiva del Direttore del Master o suo delegato,
- validazione finale del Direttore del Master o suo delegato.

Elementi utili alla validazione finale da parte del Direttore sono la scheda di valutazione finale redatta dal tutor aziendale e la scheda di valutazione finale redatta dal tirocinante.

Non è previsto lo svolgimento dello stage per lo studente che presenta una situazione di superamento esami che non consente l’ammissione alla prova finale (situazione peggiore di massimo 2 insufficienze lievi, cfr art. 8.4 e 8.5 oppure situazioni in cui la Commissione finale non porti a sufficienza le – massimo 2 – insufficienze lievi, cfr art. 8.3). Nel caso in cui lo studente abbia già iniziato lo stage prima che sia definitiva la verifica di ammissibilità alla prova finale e, successivamente a tale verifica decida di re-isciversi come fuori corso all’edizione successiva per sanare l’insufficienza (come previsto dagli art. 8.3 e 8.4), può completare lo stage curriculare, ma senza crediti formativi e senza riconoscimento in carriera. Nel caso in cui lo studente richieda l’attestato da uditore (art. 8.3, 8.4, 8.5), lo stage deve essere interrotto.

ART. 4 Requisiti e modalità di ammissione

4.1 Per l’accesso ai corsi master di primo livello è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea di cui al D.M. n. 270/04 o equipollente titolo di studio italiano di precedenti ordinamenti
- altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo (livello 6 EQF).

In casi particolari la direzione del master può eventualmente considerare ammissibili i titolari di diplomi AFAM.

Per l'accesso ai master universitari di secondo livello è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea magistrale di cui al D.M. 270/04 o equipollente titolo di studio italiano di precedenti ordinamenti
- diploma di laurea di cui alla legge 341/90
- titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo (livello 7 EQF).

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi master universitari è disposto dalla Commissione appositamente nominata, nel rispetto degli accordi internazionali e delle disposizioni normative in materia.

4.2 L'ammissione ai corsi master universitari è subordinata al superamento di una selezione disciplinata in sede di programmazione didattica annuale. Possono costituire – tra gli altri - elementi di riferimento: il curriculum universitario ed extrauniversitario precedente, i risultati di apposite prove comprensive di test e colloquio individuale (il colloquio individuale può eventualmente essere svolto attraverso idonei mezzi di comunicazione che non necessitano la presenza fisica). Le modalità di somministrazione dell'eventuale test attitudinale e la tempistica di selezione – ammissione sono definite in sede di programmazione annuale della didattica.

Per i master universitari in lingua inglese è richiesta e verificata la conoscenza della lingua per consentire una proficua partecipazione al programma.

4.3 Possono partecipare alla selezione di cui al comma precedente anche coloro che sono candidati a conseguire il titolo richiesto per l'accesso. In caso di esito positivo della selezione, tali candidati saranno immatricolati con riserva sul conseguimento del titolo. La riserva sarà sciolta con esito favorevole a condizione che conseguano il titolo richiesto per l'accesso (Laurea di primo livello o Laurea magistrale a seconda del livello del Master) entro 90 giorni dall'inizio delle attività didattiche. Oltre tale periodo, l'immatricolazione sarà annullata d'ufficio.

4.4 Possono perfezionare l'immatricolazione (con riserva) solamente i candidati che abbiano conseguito di norma 160 dei 180 crediti necessari al conseguimento della laurea di primo livello e i candidati che abbiano conseguito di norma 90 crediti dei 120 crediti necessari per il conseguimento della laurea di secondo livello.

4.5 Per i master universitari della Scuola Graduate e Law, ai fini dell'ammissione, la valutazione dei candidati è svolta dalla Direzione del programma con il supporto della segreteria e con la validazione dell'Ufficio Selezioni e Ammissioni dell'Università.

Quest'ultimo in particolare, dopo aver effettuato i controlli di validità dei titoli e di rispetto dei criteri di selezione ai fini della valutazione oggettiva e comparativa dei candidati, in applicazione del principio di segregazione dei ruoli, conferma e pubblica gli esiti di ammissione.

4.6 Coloro che non riescono a conseguire il titolo richiesto per l'accesso entro i 90 giorni previsti all'art 4.3 possono chiedere di essere re-iscritti per l'edizione successiva (se attivata) senza necessità di ripetere il processo di selezione (non è prevista la possibilità di iscrizione in qualità di "uditore").
Gli esami eventualmente già sostenuti sono validi per l'edizione successiva.

4.7 E' inoltre possibile la frequenza alle lezioni (con sostenimento esame) per singoli insegnamenti da parte di studenti iscritti ad altri corsi di studio. Le regole di offerta sono definite previa delibera del Consiglio di Scuola.

ART. 5 Frequenza alle attività formative

5.1 La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività in cui si articola il Corso Master universitario è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari ad almeno l'80% dell'attività didattica d'aula. **La Direzione del programma stabilisce se l'80% debba essere rispettato per ciascun singolo insegnamento oppure complessivamente.**

La rilevazione della frequenza è effettuata secondo le modalità ritenute opportune dall'Università.

ART. 6 Ritiro dal programma e interruzione temporanea degli studi

6.1 Lo studente che si ritira dal programma **dopo l'immatricolazione e prima dell'inizio delle attività didattiche** non può ottenere il rimborso della prima rata versata nè può ottenere lo spostamento sull'edizione successiva (è tuttavia possibile ri-candidarsi e partecipare alle selezioni dell'anno successivo).

In via del tutto eccezionale, possono essere previsti il rimborso o il differimento della partecipazione all'edizione successiva del programma secondo termini e modalità che saranno valutati e decisi congiuntamente dalla Direzione del Programma e dall'Ufficio Ammissioni, ma solo qualora il ritiro dal programma sia dovuto a gravi e giustificati motivi che richiedono anch'essi una valutazione e decisione congiunta dei suindicati soggetti.

Lo studente che si ritira dal programma **ad attività didattiche iniziate** non può ottenere il rimborso delle rate già versate.

6.2 Lo studente può chiedere l'interruzione temporanea degli studi nei casi previsti dalla normativa nazionale (malattia o infermità grave certificata, servizio militare e civile, anno di nascita del figlio).

L'interruzione temporanea comporta il congelamento dei crediti acquisiti fino a quel momento e l'impossibilità per lo studente di compiere presso l'Università atti amministrativi o didattici e di usufruire dei servizi erogati agli studenti.

6.3 Per i master universitari SDA, oltre all'interruzione nei casi previsti dalla normativa, la direzione del programma può autorizzare l'interruzione anche per altri giustificati motivi (a condizione che il partecipante sia in regola con i

pagamenti dovuti). Il partecipante riprende il programma nell'edizione successiva (se attivata) senza essere nuovamente sottoposto a selezione ma corrispondendo eventuale adeguamento di prezzo della quota di iscrizione. Non sarà possibile posporre l'iscrizione ad altra edizione. Le somme già versate non sono rimborsabili.

ART. 7 Modalità di accertamento delle conoscenze e competenze e valutazione del profitto per insegnamenti e seminari.

7.1 L'accertamento delle conoscenze e competenze è finalizzato al riconoscimento dei crediti secondo quanto previsto all'art. 3.4.
Le modalità di accertamento delle conoscenze e competenze relative ad insegnamenti e seminari sono indicate nel relativo programma predisposto dal docente responsabile.
L'accertamento delle conoscenze può prevedere un unico momento di valutazione, dopo il termine della didattica, in forma scritta e/o orale oppure più momenti di valutazione (accertamento itinere) attraverso varie modalità quali: prove parziali (scritte e/o orali), valutazione della partecipazione attiva in aula, valutazione di assignment individuali e/o di gruppo assegnati dal docente durante le settimane di lezione (che possono prevedere solo un output scritto o anche una presentazione orale).

Le modalità di accertamento delle conoscenze devono comunque essere strutturate in modo che, da un lato, sia possibile riconoscere il contributo personale dello studente e, dall'altro, sia possibile assicurare imparzialità nella valutazione.

La valutazione del profitto prevede un voto per gli insegnamenti e una valutazione "pass / fail" per i seminari.

Per ciascun insegnamento e seminario è prevista una sola data di prova di verifica di fine didattica.

In caso di insufficienza (lieve / grave) o fail alla prova di verifica di fine didattica, è obbligatorio sostenere la prova di recupero.

In caso di insufficienza (lieve / grave) o fail alla prova di recupero non è più possibile un ulteriore recupero.

In caso di assenza non giustificata dalla Direzione del Master dalla prova di verifica di fine didattica, viene assegnata un'insufficienza grave o fail e la Direzione valuta se concedere una (e una sola) prova di recupero.

In caso di assenza – giustificata dalla direzione del Master – alla prova di verifica di fine didattica, è obbligatorio sostenere la prova di recupero. In caso di insufficienza (lieve / grave) o fail alla prova di recupero la Direzione valuta se concedere una seconda prova di recupero.

Durante lo svolgimento delle prove lo studente può ritirarsi; **il ritiro da una prova comporta l'attribuzione di una insufficienza grave per gli insegnamenti e fail per i seminari.** In una prova che si svolge esclusivamente per iscritto il ritiro è effettuato consegnando il compito con la notazione

“ritirato” entro i termini definiti dal docente.

In una prova orale lo studente ha la facoltà di ritirarsi fino al momento in cui il docente non abbia dichiarato il voto.

Consegnare il compito scritto (sia esso prova parziale o prova unica) significa accettare la valutazione che sarà assegnata dal docente.

- 7.2** Per quanto riguarda in particolare i voti degli insegnamenti, la valutazione è espressa in trentesimi per i master afferenti alla Graduate School e alla School of Law e con la seguente scala (raccordata con la scala in trentesimi) per i master afferenti alla SDA Bocconi School of Management:

scala int'l		scala ita		equivalente in 30-esimi
honor pass	HP	eccellente	E	29 - 30 L
pass +	P+	buono	B	25 - 28
pass	P	soddisfacente	S	21 - 24
low pass	LP	appena soddisfacente	AS	18 - 20
fail	F	insufficiente	I	15-17
full fail	FF	insufficiente grave	IG	<15

Con riferimento alla scala in trentesimi vale quanto segue.

Le votazioni da **1 a 14** trentesimi costituiscono insufficienze **gravi**.

Le votazioni da 15 a 17 costituiscono insufficienze lievi.

Le votazioni da **18 a 30** trentesimi costituiscono **sufficienze** e consentono allo studente l’acquisizione dei crediti previsti dal piano studi.

La commissione d’esame può attribuire la lode al candidato cui è stata assegnata la votazione di trenta trentesimi.

Nella prova di recupero, in caso di assenza alla prima prova debitamente giustificata per gravi motivi, la Direzione del Master può consentire che alla prova venga assegnato un voto sulla intera scala fino a 30 e lode.

In caso di ricorso all’appello di recupero, a causa di insufficienza o di una assenza non giustificata, ogni Direzione può definire un voto massimo che non può in ogni caso essere superiore a 24 trentesimi.

- 7.3** L’esito dell’accertamento delle conoscenze e competenze è verbalizzato ed è registrato nella carriera dello studente.
Sono certificati gli insegnamenti e seminari superati, cioè registrati in carriera con votazione sufficiente/positiva.
L’esito dell’accertamento entra nel calcolo della media per gli insegnamenti e non per i seminari.

ART 8. Prova finale

Conseguimento del Master

- 8.1** Il conseguimento del Master universitario attesta che lo studente ha acquisito le conoscenze, l’abilità e le attitudini personali indicate negli obiettivi

formativi del corso.

Il conseguimento del Master universitario, oltre che all'acquisizione di tutti i crediti formativi del relativo piano studi, è subordinato al superamento della prova finale. La prova finale deve tener conto della capacità degli studenti di risolvere problemi applicati e consiste nella valutazione di un lavoro scritto e/o di una prova orale e nella valutazione del percorso formativo complessivo dello studente.

Ammissione alla prova Finale

8.2 E' ammesso alla prova finale lo studente che abbia conseguito sufficienze /pass in tutte le attività formative del corso (fatto salvo quanto previsto all'art. 8.3). Inoltre, per il conseguimento del diploma è necessaria la frequenza alle attività didattiche d'aula pari almeno all'80% (secondo quanto previsto all'art.5.1).

8.3 Può essere ammesso alla prova finale, previa valutazione della Commissione per la valutazione finale, lo studente che abbia conseguito (anche post prove di recupero) **fino a 2 insufficienze lievi (corrispondenti a "I" "insufficiente" per la scala dei master SDA).**

Il fail dei seminari è equiparato ad una insufficienza lieve.

Per gli studenti ammessi alla prova finale:

- Gli esami nei quali lo studente ha conseguito l'insufficienza lieve, vengono registrati con votazione uguale a 18 ma, nella valutazione finale di conseguimento del master, vengono comunque conteggiate le insufficienze lievi conseguite secondo quanto riportato all'art 8.6).
- I seminari nei quali lo studente ha conseguito fail come valutazione finale, vengono registrati come pass.

Nel caso in cui la Commissione non ritenga opportuno portare a sufficienza una o entrambe le insufficienze lievi, lo studente può scegliere se ottenere il solo attestato di "uditore" (a condizione che abbia frequentato almeno l'80% delle lezioni) oppure se re-scrivere (entro i termini stabiliti per l'immatricolazione online) come "fuori corso" per l'edizione successiva, se attivata, per recuperare la/le due insufficienze lievi.

8.4 Non è ammesso alla prova finale lo studente che abbia conseguito (anche post prove di recupero) **1 insufficienza grave.** In questo caso, lo studente può scegliere se ottenere il solo attestato di "uditore" (a condizione che abbia frequentato almeno l'80% delle lezioni) oppure se re-scrivere (entro i termini stabiliti per l'immatricolazione online) come "fuori corso" per l'edizione successiva, se attivata, per recuperare l'insufficienza grave.

Nel caso in cui lo studente abbia conseguito **1 insufficienza grave e 1 insufficienza lieve**, la Commissione per la valutazione finale valuta innanzitutto se assegnare un voto uguale a 18 all'insufficienza lieve (o un "pass" nel caso di un fail ai seminari) e successivamente concedere allo studente la possibilità di scegliere se ottenere il solo attestato di "uditore" (a condizione che abbia frequentato almeno l'80% delle lezioni), oppure se re-scrivere come "fuori corso" (entro i termini stabiliti per l'immatricolazione

online) per l'edizione successiva (se attivata) per recuperare l'insufficienza grave.

L'uditore ottiene un attestato di frequenza alle attività didattiche; non può ottenere la certificazione degli esami superati né il diploma di master e non può reinscrivere ad edizioni successive.

Il re-iscritto fuori corso nell'edizione successiva recupera solo l'insufficienza grave al fine di poter conseguire il master.

In caso di mancato recupero nell'anno di re-iscrizione, lo studente diventa "uditore" e non può iscriversi ad ulteriori edizioni successive.

- 8.5** Infine non è ammesso alla prova finale e non può in alcun modo conseguire il titolo di master lo studente che (anche post prove di recupero) si trovi in una situazione peggiore di quelle precedentemente elencate (es **3 insufficienze lievi, 1 insufficienza grave + 2 lievi, oppure 2 insufficienze gravi, oppure 2 insufficienze gravi + 1 lieve** e così via).

In questo caso lo studente può richiedere solo l'attestato da uditore a condizione che abbia frequentato almeno l'80% delle lezioni.

Voto finale

- 8.6** La valutazione finale è assegnata dalla Commissione per la valutazione finale ed è espressa in centodecimi per i master afferenti alla Graduate School e alla School of Law e con la seguente scala (raccordata con la scala in centodecimi) per i master afferenti alla SDA Bocconi School of Management:

scala int'l		scala ita		equivalente in centodecimi
honor pass	HP	eccellente	E	106 - 110 L
pass +	P+	buono	B	92 - 105
pass	P	soddisfacente	S	77 - 91
low pass	LP	appena soddisfacente	AS	66 - 76

Con riferimento alla scala in centodecimi, lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a sessantasei, con giudizio positivo assegnato alla prova finale. L'assegnazione del voto finale tiene conto delle valutazioni conseguite nelle attività formative precedenti, in particolare della media ponderata delle votazioni in trentesimi espressa in centodecimi, cui è possibile aggiungere fino ad un massimo di sei centodecimi, avuto riguardo alle altre attività svolte (tirocinio, field project, lavoro finale, ecc.) e alla valutazione complessiva dello studente.

Nel caso in cui lo studente sia stato ammesso alla prova con 1 insufficienza lieve la media ponderata delle votazioni espressa in centodecimi verrà ex officio abbassata di 1 centodecimo. Nel caso in cui lo studente sia stato

ammesso alla prova con 2 insufficienze lievi la media ponderata delle votazioni espressa in centodecimi verrà ex officio abbassata di 2 centodecimi.

Contribuiscono al calcolo della media ponderata anche gli esami in sovrannumero eventualmente svolti dallo studente fino ad un massimo di due. A tal fine sono considerati i due voti più alti e, a parità di voto, quello relativo all'insegnamento con più crediti.

Qualora il voto finale sia centoundici, può essere concessa la lode a condizione che lo studente non abbia ricevuto provvedimenti disciplinari di durata superiore ai sei mesi.

Commissione per la valutazione finale

8.7 La commissione per la valutazione finale è composta da tre componenti, di cui uno è il Direttore del Programma (o suo delegato) e gli altri due sono docenti che hanno avuto incarichi didattici nel programma per l'anno accademico di riferimento.

ART 9 Norme di comportamento e dati personali

9.1 Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento e autenticità delle prove di verifica del profitto (esami o tesi), della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria, considerati valori cardini della vita accademica.

9.2 Le riprese delle lezioni da parte degli studenti sono consentite nella sola forma audio, previa espressa autorizzazione del docente.
Solo l'Università può effettuare riprese video delle attività didattiche nell'ambito di specifiche iniziative aventi finalità didattica, divulgativa, promozionale e/o di orientamento.

Il materiale didattico (incluse le riprese delle lezioni) è di esclusiva proprietà dell'Università Bocconi. Agli studenti ne è concesso l'utilizzo per le sole finalità didattiche e di apprendimento connesse al Corso di studi ed esclusivamente nell'ambito delle attività formative legate al Corso stesso. Il materiale didattico non può essere oggetto di riproduzione, diffusione, pubblicazione, cessione a terzi, in tutto o in parte, con qualsivoglia strumento e modalità, e a qualsiasi titolo, al di fuori delle finalità e del contesto sopra indicati. In caso di violazione di tale divieto l'Università Bocconi si riserva di agire nei confronti dello studente al fine di tutelare i propri diritti.

9.3 La violazione dei doveri di comportamento comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

Gli studenti devono attenersi alle norme di comportamento adottate dall'Università, anche in relazione alle modalità di svolgimento degli esami.

Si rinvia per ulteriori norme di dettaglio sul comportamento degli studenti all'Honor Code e al Codice di comportamento degli studenti pubblicati sul sito dell'Università Bocconi.

9.4 I documenti amministrativi relativi al curriculum studiorum degli studenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi della legge 241/90 e dalle altre disposizioni di legge in materia e purchè nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e di tutta la normativa privacy vigente.

9.5 Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione, anche continua, e l'inserimento professionale, l'Università Bocconi, su richiesta degli interessati, può comunicare o diffondere, anche a privati, per via telematica ed all'estero, dati relativi agli esiti delle prove di verifica del profitto, intermedie e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Università Bocconi, potrà trattare e comunicare con qualsiasi mezzo i dati personali degli studenti ad altri soggetti giuridici (Associazione Laureati Università Bocconi, EGEA, Istituto Javotte Bocconi, ISU Bocconi) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università e per tutti gli obblighi di legge, per ricerca e statistica, assegnazione di borse di studio o altre provvidenze, assegnazione del badge magnetico, ed il relativo controllo; per l'invio di periodici riservati agli studenti dell'Università Bocconi, per finalità di comunicazioni periodiche o occasionali, nonché per iniziative volte alla raccolta di fondi da parte dell'Università Bocconi.

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito web dell'Università Bocconi. Per ogni ulteriore informazione è sempre possibile contattare il Data Protection Officer dell'Università alla casella di posta elettronica dpo@unibocconi.it.

ART. 10 Istituzione, attivazione, durata

10.1 L'istituzione, la prima attivazione e l'attivazione di edizioni successive sono approvate secondo quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento Didattico di Ateneo.

10.2 La durata dei Corsi Master universitari di primo e di secondo livello è di norma annuale. L'avvio dell'attività didattica avviene – di norma – nel mese di settembre o nel mese di gennaio.

ART.11 Accordi di cooperazione

Accordi di cooperazione: definizione ed aspetti peculiari

11.1 Gli accordi di cooperazione nazionale ed internazionale conclusi tra l'Università Bocconi e Atenei o altre Istituzioni di livello universitario sono finalizzati ad offrire programmi formativi:

- con piano studi unico, progettato in accordo fra i partner e finalizzato al rilascio di titolo multiplo o congiunto
- caratterizzati da diversi piani studio (uno per ciascun partner) in parte corrispondenti e finalizzati al rilascio di un titolo multiplo (doppio).

Gli accordi di cooperazione si perfezionano in forma di convenzione, previa deliberazione degli organi competenti secondo le disposizioni interne sulla rappresentanza legale.

La convenzione deve essere sottoscritta entro i termini previsti dalla programmazione didattica al fine di poter essere efficace a decorrere dall'anno accademico di riferimento

11.2 Tali accordi devono contenere le seguenti indicazioni:

- la qualificazione, nel sistema di istruzione universitaria di appartenenza, delle istituzioni parte dell'accordo;
- il livello dei programmi formativi coinvolti che deve essere il medesimo/equivalente nell'ambito dei rispettivi sistemi universitari;
- per i programmi Joint (che coinvolgono tutti gli studenti iscritti al programma): la denominazione (unica) del programma, il livello del Master rilasciato da Bocconi (I o II livello), la tipologia di programma nell'ambito del sistema formativo universitario dell'Università partner, il piano studi (unico) con concordata distribuzione delle attività tra Università;
- per i programmi Double (che di norma riguardano solo alcuni studenti iscritti al programma): la denominazione dei programmi (programma Bocconi e programma dell'università partner), il livello del Master rilasciato da Bocconi (I o II livello), la tipologia di programma nell'ambito del sistema formativo universitario dell'Università partner, il curriculum formativo integrato costituito dalle attività formative previste nei rispettivi corsi di studio;
- i criteri e le modalità di selezione;
- le modalità per la gestione amministrativa degli studenti e per il pagamento di tasse e contributi;
- le modalità di rilascio del titolo;
- la durata dell'accordo e le condizioni per il rinnovo.

ART.12 Corsi Master Universitari su commessa, M. Phil. - Master of Philosophy e Professional doctorate

Corsi Master Universitari su commessa

12.1 I Corsi Master Universitari su commessa sono erogati per un unico committente in favore dei suoi dipendenti/collaboratori (e pertanto a mercato chiuso) dalla Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi.

I Corsi Master Universitari su commessa possono essere erogati esclusivamente per soggetti istituzionali particolarmente qualificati, con i quali l'Università Bocconi intrattiene o desidera intrattenere duraturi rapporti di collaborazione di ampio respiro.

12.2 I corsi di cui al comma precedente sono programmi formativi istituiti ed attivati anche in momenti diversi dalla tempistica della programmazione didattica.

Il Rettore e/o il Dean possono autorizzare, sulla base di un progetto di massima, l'avvio di trattative con i committenti, dandone informativa al Consiglio Accademico, ferme restando la formalizzazione dell'accordo e l'approvazione del corso.

M.Phil. - Master of Philosophy

12.3 Su proposta del relativo Coordinatore del Dottorato di Ricerca possono essere istituiti — corsi master universitari di secondo livello, indicati in inglese con l'espressione "M.Phil - Master of Philosophy"; tali programmi hanno attività didattica mutuata dal primo anno del relativo corso di dottorato, per un minimo di 60 CFU corrispondenti ad un impegno complessivo per lo studente pari a 1.500 ore.

Possono essere ammessi a tale Master gli studenti già iscritti al relativo dottorato di ricerca che abbiano superato tutti gli esami previsti dal primo anno di corso e che abbiano conseguito, al termine del primo anno:

- una valutazione con esito "MPhil pass";
- una valutazione con esito "PhD pass" ma si ritirano volontariamente dal programma.

La richiesta di conseguimento del titolo di MPhil può essere presentata da parte degli studenti iscritti a qualsiasi anno di corso di dottorato prima dell'iscrizione all'anno successivo.

Nel caso del MPhil. - Master of Philosophy il Direttore del Master universitario coincide con il coordinatore del Dottorato di Ricerca che lo propone.

Professional Doctorate

12.4 La SDA School of Management può istituire corsi master universitari di secondo livello, indicati in inglese con l'espressione "Professional Doctorate".

Il Professional Doctorate (minimo 60 CFU) ha l'obiettivo di fornire a managers con significativa e qualificata esperienza lavorativa una formazione di alto livello per svolgere, con rigore scientifico, attività di ricerca applicata tipicamente nelle discipline del management.

Il Professional Doctorate è un programma post-experience, della durata di almeno 3 anni (erogati anche in forma part-time, e cd "blended"), ed è strutturato secondo il modello diffuso internazionalmente, cioè in modo pienamente coerente con i parametri descrittivi del Livello 8 dello European Qualification Framework. Il programma è di pari livello (ancorchè non equipollente) a quello dei dottorati di ricerca.

ART 13 Struttura organizzativa

13.1 Il Direttore del corso è nominato dal Consiglio Accademico secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

13.2 Il Direttore assume la responsabilità del funzionamento del corso, assicura lo svolgimento di tutte le attività formative definite nella programmazione didattica del corso e presenta annualmente al Dean un rapporto sull'andamento del corso.

13.3 Il Direttore del corso può nominare un coordinatore, per la cura degli aspetti organizzativi. In mancanza di tale designazione l'organizzazione complessiva del corso compete al Direttore.

ART. 14 Tasse e contributi universitari ed eventuali agevolazioni

14.1 Le tasse e i contributi universitari per ogni corso master sono annualmente definiti:

- dal Consiglio di Amministrazione per i master afferenti alla Graduate School e alla School of Law
- dal Comitato di Direzione SDA per i master afferenti alla SDA Bocconi School of Management.

14.2 Le tasse e i contributi universitari sono dovuti nel loro intero ammontare a decorrere dall'immatricolazione.

L'immatricolazione comporta il pagamento di tasse e contributi universitari per l'intero anno entro le scadenze ufficiali di pagamento e con le modalità definite dagli uffici competenti.

Il mancato pagamento all'atto dell'immatricolazione di quanto annualmente definito dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato di Direzione SDA comporta l'impossibilità di procedere all'immatricolazione stessa.

14.3 Il ritardato o mancato pagamento delle rate di tasse e contributi universitari comporta l'impossibilità per lo studente di compiere, presso l'Università, atti amministrativi o didattici e di usufruire dei servizi erogati agli studenti.

Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi non può pertanto effettuare alcun atto di carriera, sostenere esami, né ottenere certificazioni. E' fatto salvo il diritto dell'Università di richiedere, anche in via giudiziale, il saldo del dovuto. Le modalità di sospensione vengono comunicate agli studenti attraverso opportuna pubblicazione.

Ogni ritardato pagamento può comportare il pagamento di una penale deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato di Direzione SDA.

14.4 Lo studente che intende rinunciare o trasferirsi ad altra Università è tenuto al versamento di tasse e contributi esigibili al momento della presentazione della domanda di rinuncia o di trasferimento in rapporto alle scadenze ufficiali dei pagamenti.

14.5 Per i Master Universitari Graduate e Law possono essere previste agevolazioni economiche di diversa tipologia deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il limite di agevolazioni per merito/reddito a carico del budget del master è pari al 25% degli studenti. Sono escluse dal limite le agevolazioni finanziate da donori.

La valutazione dei candidati è svolta dalla Direzione del programma con il supporto della segreteria; i parametri di assegnazione delle agevolazioni sono preventivamente definiti con l'Ufficio Fees Funding and Housing, che si raccorda con gli altri Uffici ed organi Competenti (in particolare Commissione Borse, Planning, Control & Valuation per la conferma di tali esoneri e per la notifica degli

esiti.

ART. 15 Valutazione del corso Master

15.1 I risultati complessivi ed il livello qualitativo delle attività formative svolte nei corsi master sono oggetto di periodica analisi, secondo le modalità definite dal nucleo di valutazione di ateneo.

ART. 16 Norme finali

16.1 Le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate, dalla Direzione del singolo Master, in forma più restrittiva ma mai più concessiva e devono, in tal caso, essere esplicitate nei singoli regolamenti d'aula.

16.2 In caso di straordinaria necessità ed imprevedibile urgenza (es. emergenza sanitaria), il Dean può adottare provvedimenti di emergenza straordinari e provvisori, salva comunicazione o ratifica dell'organo collegiale competente.